



La perdita di chance corre sul filo telefonico

Descrizione

La Corte di Cassazione -come si evince con l'ultima sentenza dd. 23 aprile 2024 n. 10885- considera il danno per la perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore, come una **perdita di chance**, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo.

Trattandosi di un genere di **pregiudizio caratterizzato dall'incertezza**, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di possibilità (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la **liquidazione in via equitativa**, non essendo al riguardo necessario dimostrare l'avvenuta **contrazione dei redditi del danneggiato**, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza.

Si è precisato inoltre che tale diritto ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorché l'utenza telefonica afferisca ad **attività professionale o commerciale**; *l'esistenza del danno può essere negata per il solo fatto che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale; tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò che, in mancanza della condotta di inadempimento del gestore, l'utente in via di ragionevole probabilità avrebbe potuto invero conseguire; e che tale danno possa essere liquidato in via equitativa*.

La liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 rimessa al prudente **criterio valutativo del giudice** di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. Il Giudice potrà farvi ricorso anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello.

Categoria



1. Focus giuridico

Data di creazione

01 Mag 2024